

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 3 DICEMBRE 2019

n. 140



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2007

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.lle 2685 di mq. 153, in favore della Sig.ra Imperiale Lucia. 92374

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2008

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.la 4545 di mq. 241, in favore della Sig.ra Quarta Maria. 92377

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2009

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 12 p.la 1576 di mq. 124, in favore della Sig.ra D'Erchie Cosima. 92380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2010

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 14 p.la 1163 di mq. 168, in favore del Sig. Nicolaci Cosimo. 92383

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2011

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 14 p.la 1326 di mq. 258, in favore della Sig.ra Palma Cosima. 92386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2012

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.la 5867 di mq. 157, in favore del Sig. Albano Antonio. 92389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2013

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Rauccio, agro di Trepuzzi (LE), Fg. 41 p.la 490 di mq. 98, in favore dei Sigg.ri Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma. 92392

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2014

Classificazione preliminare delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento (CE) N° 854/2004 e conferimento ad ARPA Puglia del progetto di classificazione definitiva. 92395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2062

Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA. 92402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2160

Scuola di formazione della Polizia Locale. Rapporto di collaborazione Regione Puglia-ARTI. Approvazione. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - Esercizio finanziario 2019. 92425

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2007

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.IIe 2685 di mq. 153, in favore della Sig.ra Imperiale Lucia.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora Imperiale Lucia, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 10.07.2015 prot. n. 0007692, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.IIa n. 2685, di mq.153;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1983, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d'uso a decorrere dallo stesso anno;

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.141, foglio 16, facente parte dell'ex quota n.225, sita in località Santa Chiara, in agro di Porto Cesareo (LE), quota pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n.210 del 13/09/1951, in danno della ditta Tamborino Giuseppe e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 19/02/1961, al sig. Lanza Michele, ed allo stesso revocata, con atto di abrogazione della concessione terreni del 05/12/1994;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Imperiale Lucia un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):

-Fl 16, P.IIa n. 2685, cat. A/3, classe 2, vani 4, superficie catastale 88 mq., rendita € 185,92, p.t., via Da Denominarsi snc, intestato a:

- Imperiale Lucia nata il (*omissis*) - oneri dichiarante il fabbricato;

- Regione Puglia - Gestione Speciale Riforma Fondiaria - proprietà per 1/1 del terreno;

- Confina: con la particelle 3671,1770 e strada del Fl. 16;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 18.03.1986, prot. n.3999, istanza di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 04.02.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 2.890,33, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 2.342,59
--------------------	------------

Riduzione di 1/3	€ 780,86
Valore del terreno al netto della premialità	€ 1.561,73
Canoni concessori d'uso dall'anno 1983 al 2% su 2.342,59	€ 1.228,60
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 2.890,33

TENUTO CONTO CHE:

- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 21 del mese di febbraio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
- con successiva nota Prot. n. 0005825 del 14/03/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Imperiale Lucia, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;
- la sig.ra Imperiale Lucia, con lettera del 06/05/2019, Prot. 0009689 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **2.890,33**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN; IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, di cui € **867,10**, quale acconto, mediante bonifico Banca Intesa San Paolo in data 09/04/2019, ed € **2.024,23**, quale saldo, mediante bonifico Banca Intesa San Paolo in data 20/06/2019, - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.Illa n. 2685, di mq.153, in favore della sig.ra Imperiale Lucia, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e art.22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;
- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente

ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Santa Chiara, in catasto al Fl.16, P.IIa n. 2685, di mq.153, in favore della sig.ra Imperiale Lucia al prezzo complessivo di **€ 2.890,33**;

di prendere atto che la sig.ra Imperiale Lucia, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 2.890,33** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, di cui **€ 867,10**, quale acconto, mediante bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 09/04/2019, **€ 2.024,23**, quale saldo, mediante bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 20/06/2019, - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2008

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.IIa 4545 di mq. 241, in favore della Sig.ra Quarta Maria.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora Quarta Maria, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 17.06.2016 prot. n. 0007530, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.IIa n. 4545, di mq.241;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 2009, come si evince dal contratto ENEL (agli atti d'ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d'uso;

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.185, foglio 16, di Ha.0.99.23, facente parte dell'ex quota n. 310, sita in località Santa Chiara, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n. 810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 13/09/1951, in danno della ditta Tamborino Giuseppe, e assegnata con atto per Notar G. Nicastro del 29/02/1960, al sig. Pellegrino Angelo Rosario, ed allo stesso revocato, con Atto Pubblico del notaio Sergio Gloria del 06/06/2013, repertorio 71468;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Quarta Maria un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):

-Fl 16, P.IIa n. 4545, cat. A/4, classe 3, vani 3, superficie catastale 49 mq., rendita € 119,30, p.t, via Da Denominarsi snc, intestato a:

- Pellegrino Vincenza - proprietà superficiaria per 1/1;

- Regione Puglia, - proprietà per l'area 1/1;

- Confina: con la particelle 5032, 4639, 4691 e strada del Fl. 16;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 28.02.1995, prot.n.3220, istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/94 art.39;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 05.02.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 1.929,45, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 1.503,18
Riduzione di 1/3	€ 501,06
Valore del terreno al netto della premialità	€ 1.002,12
Canoni concessori d'uso dall'anno 1975 al 2% su 1.503,18	€ 827,33

Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 1.929,45

TENUTO CONTO CHE:

-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 07 del mese di marzo 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

-- con successiva nota Prot. n. 0007811 del 08/04/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Quarta Maria, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

-- la sig.ra Quarta Maria, con lettera del 15/04/2019, Prot. 0008350 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € 1.929,45, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 12/04/2019, ID. (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.IIa n. 4545, di mq. 241, in favore della sig.ra Quarta Maria, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Santa Chiara, in catasto al Fl.16, P.IIa n.4545, di mq.241, in favore della sig.ra Quarta Maria al prezzo complessivo di **€ 1.929,45**;

di prendere atto che la sig.ra Quarta Maria, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 1.929,45** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 12/04/2019, ID. (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2009

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 12 p.la 1576 di mq. 124, in favore della Sig.ra D'Erchie Cosima.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora D'ERCHIE Cosima, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 09.12.2004, prot. n. 0003378, integrata con istanza del 28.05.2019 prot.n.0011416, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al Fl. 12, P.la n. 1576, di mq.124;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1982, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d'uso a decorrere dall'anno 2015;

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.245, foglio 12, di Ha.1.56.14, facente parte dell'ex quota n.1221, sita in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta Tamborino Frisari Francesco, e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 16/10/1961, al sig, Caraglia Biagio, ed allo stesso revocata, con delibera Commissariale del 30 ottobre 1980, notificata in data 02 dicembre 1980;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra D'Erchie Cosima un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):

-Fl. 12, P.la n. 1576, cat. A/3, classe 2, vani 4, superficie catastale 60 mq., rendita € 185,92, p.t. via da denominarsi snc, intestato a:

- Caraglia Biagio - ciascuno per i propri diritti;
- D'Erchie Cosima nata il (*omissis*) - ciascuno per i propri diritti;
- Ente Riforma - ciascuno per i propri diritti;
- Sagace Immacolata nata il (*omissis*) - ciascuno per i propri diritti;

- Confina: con la particelle 1791, 243 e strada del Fl. 12;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 01.04.1986, prot.n.7500, istanza di sanatoria ai sensi della legge 28/02/1985 n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 13.06.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 1.895,99, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 2.342,59
Riduzione di 1/3	€ 780,86
Valore del terreno al netto della premialità	€ 1.561,73

Canoni concessori d'uso dall'anno 2015 al 2% su 2.342,59	€ 234,26
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 1.895,99

TENUTO CONTO CHE:

-- Il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 02 del mese di luglio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

-- con successiva nota Prot. n. 0015921 del 25/07/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra D'Erchie Cosima, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

-- la sig.ra D'Erchie Cosima, con lettera del 04/09/2019, Prot. 0017823 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **1.895,99**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 27/08/2019, - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, al Fl. 12, P.la n. 1576, di mq.124, in favore della sig.ra D'Erchie Cosima, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della LR. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, in catasto al Fl.12, P.IIa n.1576, di mq.124, in favore della sig.ra D'Erchie Cosima al prezzo complessivo di **€ 1.895,99**;

di prendere atto che la sig.ra D'Erchie Cosima, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 1.895,99** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 27/08/2019, - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2010

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 14 p.lla 1163 di mq. 168, in favore del Sig. Nicolaci Cosimo.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- il signor Nicolaci Cosimo, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 04.04.2019, prot. n. 0007628, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al Fl. 14, P.lla n. 1163, di mq.168;

-- lo stesso detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1971, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d'uso a decorrere dall'anno 2015;

-- l'area edificata in oggetto proviene dai frazionamento della particella n.243, foglio 14, facente parte dell'ex quota n.45, sita in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta Tamborino Frisari Francesco, e assegnata con atto per Notar G. Nicastro del 30/01/1960, al sig. Cirfeda Vincenzo fu Antonio, ed allo stesso revocata, con Atto di Abrogazione di Concessione Terreni del 06 aprile 1984;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Nicolaci Cosimo un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE), Fl. 14:

-P.lla n. 1163 sub 2 - 4 (graffati), cat. A/4, classe 4, vani 3,5, superficie catastale 50 mq., rendita € 162,68, p.t., via da denominarsi snc;

- P.lla n.1163 sub 1, cat. C/1, classe 4, superficie catastale 100 mq., rendita € 1.492,56, p.t., via da denominarsi snc;

- Nicolaci Cosimo nato il (omissis) - oneri dichiarante il fabbricato superficiaria 1/1;

- Regione Puglia-Gestione Speciale Riforma Fondiaria - proprietà per 1/1 proprietaria del terreno;

- Confina: con la particelle 2143, 2144 e strada del Fl. 14;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 28.03.1986, prot.n.6392, istanza di sanatoria ai sensi della legge 28/02/1985 n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 17.04.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 6.573,65,come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 8.443,89
Riduzione di 1/3	€ 2.814,63
Valore del terreno al netto della premialità	€ 5.629,26

Canoni concessori d'uso dall'anno 2015 al 2% su 8.443,89	€ 844,39
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 6.573,65

TENUTO CONTO CHE:

-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 21 del mese di maggio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

-- con successiva nota Prot. n. 0012434 del 07/06/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo al sig. Nicolaci Cosimo, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell' acconto del 30% dell'importo;

-- il sig. Nicolaci Cosimo, con lettera del 06/09/2019, Prot. 0017984, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatogli, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **6.573,65**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 04/09/2019, ID.(omissis), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, al Fl. 14, P.la n. 1163, di mq.l68, in favore del sig. Nicolaci Cosimo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art. 22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastati, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, in catasto al Fl.14, P.IIa n.1163, di mq.168, in favore del sig. Nicolaci Cosimo al prezzo complessivo di **€ 6.573,65**;

di prendere atto che il sig. Nicolaci Cosimo, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 6.573,65** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 04/09/2019, ID. (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2011

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt, 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 14 p.IIa 1326 di mq. 258, in favore della Sig.ra Palma Cosima.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora Palma Cosima, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 29.04.2016 prot. n. 0005058, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al Fl. 14, P.IIa n. 1326, di mq.258;

-- la stessa detiene il possesso dell'Immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1993, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d'uso a decorrere dall'anno 1985;

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.209, foglio 14, di Ha.1.85.73, facente parte dell'ex podere n.34, sito in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta Tamborino Frisari Francesco, e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 04/12/1961, al sig. Pagano Giovanni, ed allo stesso revocato, con Atto Pubblico del notaio Stefania Monosi del 04/04/2008 repertorio 20186;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Palma Cosima un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):

-Fl 14, P.IIa n. 1326 sub 1, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 118 mq., rendita € 255,65, p.t., via Neto snc, intestato a:

- D'Ostuni Giovanna nata il (*omissis*) - proprietà superficiaria per 1/9 bene personale;
- D'Ostuni Maria Vittoria nata il (*omissis*) - proprietà superficiaria per 1/9 bene personale;
- Palma Cosima nata il (*omissis*)- - proprietà superficiaria per 1/9 bene personale;
- Regione Puglia, - proprietà per l'area;

- Confina: con la particelle 1325, 2657 e strada del Fl. 14;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 28.02.1995, prot.n.3180, istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/94 art.39;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 10.04.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 3.892,36, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 3.221,19
Riduzione di 1/3	€ 1.073,73
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.147,46

Canoni concessori d'uso dall'anno 1985 al 2% su 3.221,19	€ 1.644,90
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 3.892,36

TENUTO CONTO CHE:

-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 16 del mese di aprile 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

-- con successiva nota Prot. n. 0018127 del 10/09/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Palma Cosima, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

-- la sig.ra Palma Cosima, con lettera del 19/09/2019, Prot. 0018882 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **3.892,36**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 18/09/2019, VCYL (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari-Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, al Fl. 14, P.la n. 1326, di mq.258, in favore della sig.ra Palma Cosima, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, in catasto al Fl.14, P.Illa n.1326, di mq.258, in favore della sig.ra Palma Cosima al prezzo complessivo di **€ 3.892,36**;

di prendere atto che la sig.ra Palma Cosima, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 3.892,36** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 18/09/2019, VCYL (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2012

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.IIa 5867 di mq. 157, in favore del Sig. Albano Antonio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- il signor Albano Antonio, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 29.03.2019, prot. n. 0007159, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.IIa n. 5867, di mq.157;

-- lo stesso detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1995, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d'uso a decorrere dall'anno 2015;

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.120 del foglio 16, di are 96,07, facente parte dell'ex quota n.205, sita in località Santa Chiara, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n.210 del 13/09/1951, in danno della ditta Tamborino Giuseppe e assegnata con atto per Notar Bruno Franco del 02/09/1954, al sig. Marulli Agostino Costantino e, allo stesso revocata, con atto di Assenso a Cancellazione di Riservato dominio e Ripresa di Possesso a favore della Regione Puglia, del notaio dott. Francesco Di Gregorio, in data 22 marzo 2019, repertorio n.63700;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Albano Antonio un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):- Fl. 16, P.IIa n. 5867, cat. A/3, classe 2, vani 4, superficie catastale 85 mq., rendita € 185,92, via Giuggianello snc, piano T, intestato a:

- Albano Antonio nato il (*omissis*) - proprietà superficiaria 1/1;

- Marulli Agostino nato il (*omissis*) - proprietà per l'area 1/1;

- Confina: con la particelle 5866, 4884 e strada del Fl. 16;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 28.02.1995, prot.n.33448, istanza di sanatoria ai sensi del D.L. 551/1994;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 17.04.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 1.895,99,come riportato nella sottostante tabella;

Valore del terreno	€ 2.342,59
Riduzione di 1/3	€ 780,86
Valore del terreno al netto della premialità	€ 1.561,73
Canoni concessori d'uso dall'anno 2015 al 2% su 2.342,59	€ 187,41

Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 1.895,99

TENUTO CONTO CHE:

-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 21 del mese di maggio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

-- con successiva nota Prot. n. 0012423 del 07/06/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo al sig. Albano Antonio, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

-- il sig. Albano Antonio, con lettera del 14/06/2019, Prot. 0012988, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **1.895,99**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN; IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 13/06/2019, TRN (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.IIa n. 5867, di mq.157, in favore del sig. Albano Antonio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Santa Chiara, in catasto al Fl.16, P.III n.5867, di mq.157, in favore del sig. Albano Antonio al prezzo complessivo di **€ 1.895,99**;

di prendere atto che il sig. Albano Antonio, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 1.895,99** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico in data 13/06/2019, TRN (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2013

L.R. n.4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Rauccio, agro di Trepuzzi (LE), Fg. 41 p.lla 490 di mq. 98, in favore dei Sigg.ri Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- i signori MIGLIETTA Giovanni, Daniela e Wilma, hanno presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 22.01.2019, prot. n. 0001396, censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Rauccio, al Fl. 41, P.la n. 490, di mq.98;

-- gli stessi detengono il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità sin dall'anno 1987, a seguito del decesso del padre Miglietta Salvatore nato a (*omissis*) il (*omissis*) ed ivi deceduto in data(*omissis*), ed hanno provveduto al pagamento dei canoni d'uso a decorrere dall'anno 2015;

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.2, foglio 11 (ora 41), di are 09.80, proveniente da superfici libere, pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.929, pubblicato sulla G.U. n.173 del 28/07/1952, in danno della ditta Guerrieri Francesco fu Giuseppe;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese dei signori Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Trepuzzi (LE):- Fl. 41, P.la n. 490, cat. A/4, classe 1, vani 5,5, superficie catastale 84 mq., rendita € 244,28, via Della Medusa n.507, piano T, intestato a:

- Ente di Sviluppo in Puglia Lucania e Molise - proprietà per l'area;
- Miglietta Salvatore nato il (*omissis*) - proprietà superficaria;

- Confina: con la particelle 432,1062 e strada del Fl. 41;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce (ora Trepuzzi), in data 29/03/1986, prot.n.15311, istanza di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 09.04.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 2.459,74, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 3.077,92
Riduzione di 1/3	€ 1.025,97
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.051,95
Canoni concessori d'uso dall'anno 2015 al 2% su 3.077,92	€ 246,23
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 2.459,74

TENUTO CONTO CHE:

- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 21 del mese di maggio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
- con successiva nota Prot. n. 0012320 del 06/06/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo ai signori Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;
- i signori Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma, con lettera del 07/06/2019, Prot. 0012439, hanno formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatogli, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad **€ 2.459,74**, sul c/c postale n.16723702, mediante bollettino di conto corrente in data 06/06/2019, (*omissis*) - VCYL (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Rauccio, al Fl. 41, P.Illa n. 490, di mq.98, in favore dei signori Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;
- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Trepuzzi (LE), Località Rauccio, in catasto al Fl. 41, P.III n.490, di mq.98, in favore dei signori Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma al prezzo complessivo di **€ 2.459,74**;

di prendere atto che i signori Miglietta Giovanni Vladimiro, Daniela e Wilma, hanno già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 2.459,74** sul c/c postale n.16723702, mediante bollettino di conto corrente in data 06/06/2019, (*omissis*) - VCYL (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria", corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2014

Classificazione preliminare delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento (CE) N° 854/2004 e conferimento ad ARPA Puglia del progetto di classificazione definitiva.

Assente il Presidente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Servizio Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07) sostituito dal Regolamento CE 854/2004;

La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;

Con DD.GG.RR. n. 979/2003, n. 1474/2004, n. 193/2005, n. 468/2005, n. 335/2008, n. 1748/2008, n. 2154/2010, n. 808/2014, n. 2041/2016, n. 702/2017, n. 676/2017, sono state approvate ulteriori aree classificate.

L'OPGR n. 532 del 13/09/2018, recante misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto, prevede il blocco del prelievo e della movimentazione di tutti i mitili presenti nel I Seno del Mar Piccolo di Taranto.

Il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I prevede che l'autorità competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone.

L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi", approvata in data 08/07/2010 e recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 - BURP n. 77 del 18 maggio 2011-, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Il Regolamento CE n. 854/04 all'allegato II, capo I, lett. A, p. 6, prevede che l'A.C., per classificare una zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale derivante da fonti di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione, delle precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria, e del ciclo delle maree;

A far data dal 14 dicembre 2019, relativamente all'esecuzione dei controlli ufficiali sulle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, sarà applicativo il Reg. UE 625/2017, che abroga i Regg. CE 854/04 e 882/04, e il Reg. delegato (UE) 624/2019.

Sostanzialmente l'Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli);

Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, i quali, al momento dell'immissione sul mercato rispettino i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, del Reg. 853/2004, nonché i criteri microbiologici di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;

Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti da tali zone non devono superare i livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Considerato che nel 2013 la Regione Puglia è stata sottoposta ad un audit da parte del Ministero della Salute, avente ad oggetto il settore dei molluschi bivalvi e prodotti della pesca, le cui evidenze venivano riportate nel relativo report trasmesso con nota prot. DGISAN 717-P-14/01/2014 e, in particolare, avendo gli ispettori ministeriali riscontrato che le aree destinate alla molluschicoltura non erano state classificate in pieno accordo con la normativa comunitaria, veniva formulata specifica raccomandazione "Garantire che tutte le aree di produzione siano classificate ai sensi del Reg. CE n. 854/04 e in base a quanto previsto dalle linee guida nazionali" con particolare riferimento all'effettuazione di un'indagine sanitaria completa, all'individuazione delle stazioni di campionamento che tenesse conto delle specie di molluschi bivalvi oggetto di sfruttamento e ad un monitoraggio periodico adeguato.

La DGR 387/19 recante il Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale e la D.D. n. 107 del 14 febbraio 2018 relativa alla programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree destinate alla molluschicoltura, hanno confermato le modalità di effettuazione dei controlli analitici sulle aree classificate, così come già previsto con D.D. n. 138 del 22/05/2014;

Inoltre al fine di affrontare le ulteriori criticità emerse nel corso dell'audit per il settore in oggetto e, nello specifico relativamente all'indagine sanitaria e all'individuazione delle stazioni di monitoraggio, è stato istituito a febbraio 2014 un tavolo tecnico multidisciplinare "Classificazione e monitoraggio zone di produzione MBV destinati al consumo umano"

La Regione Puglia, a seguito dell'incontro del tavolo tecnico finalizzato al "Progetto di riclassificazione acque destinate alla molluschicoltura", tenutosi in data 23/01/2019, ha inviato specifica richiesta (nota prot. AOO152/796 del 21/02/2019) ai diversi interlocutori coinvolti al fine:

- Individuare tra ARPA e IZS l'ente capofila del progetto;
- Garantire che le AASSLL coinvolte presentassero una relazione riportante i dati relativi alle aree classificate con particolare riferimento alle coordinate geografiche aggiornate, alle specie oggetto di allevamento/raccolta e alle attività di monitoraggio di competenza effettuate almeno nell'ultimo triennio;

ARPA Puglia ed IZS di Puglia e Basilicata (di seguito PB) con nota congiunta di riscontro, assunta al protocollo di questo Servizio AOO152/1299 del 21/03/2019, hanno provveduto a individuare ARPA Puglia quale ente capofila del progetto di riclassificazione ed a determinare i compiti e rispettivi costi annuali per la messa in atto delle attività richieste. Il tempo necessario al completamento del progetto è stato determinato in anni tre (2019-2020-2021) e il costo complessivo stimato è pari a 1470000 euro.

Con nota prot. n. 46107 del 30/05/2019 il Servizio Veterinario della A.S.L. Foggia ha provveduto ad inviare la relazione finalizzata al progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura comunicando le modifiche apportate alle coordinate geografiche e alle specie di interesse e confermando la classe sanitaria già attribuita alle aree di propria competenza.

Con nota prot. n. 10745 del 11/02/2019 e con successive integrazioni acquisita al prot. di questo Servizio n. 3913 del 07/10/2019 e n. 4031 del 11/10/2019, il Servizio Veterinario della A.S.L. BAT ha provveduto ad inviare la propria relazione, confermando la classe sanitaria già attribuita alle aree ricadenti sul proprio territorio, comunicando le modifiche apportate alle coordinate geografiche e alle specie di interesse.

Con nota prot. 116405 del 07/08/2019 e con successiva integrazione nota prot.140025 del 02/10/2019, la ASL di Lecce ha confermato le informazioni relative all'area classificata in via preliminare, ai sensi del Reg. 854/04, e ha richiesto di addivenire per la stessa alla classificazione definitiva sulla scorta della sorveglianza effettuata, attribuendo la classe sanitaria A sulla scorta degli esiti analitici del monitoraggio.

Con nota prot. 49313 del 13/03/2019 la ASL di Taranto ha confermato le coordinate geografiche e le specie di molluschi allevate nelle aree destinate alla molluschicoltura presenti nel territorio provinciale, hanno comunicato la presenza di quattro aree di stabulazione ricadenti nel Mar Grande di Taranto e, sulla scorta delle risultanze analitiche relative alle attività di campionamento effettuate nell'ultimo triennio, ha confermato la classe sanitaria "A" per Mar Grande e ha richiesto la classificazione come classe "A" per il II Seno di Mar Piccolo di Taranto.

Vista l'istanza della Ditta Maricoltura San Vito - Cod. Az. 027TA465 - con sede legale in viale Trentino 80 a Taranto, tesa ad estendere la classificazione delle acque marine, già classificate per la produzione di *Mytilus galloprovincialis*, alle ostriche (*Ostrea edulis*), site nel comune di Taranto, concessione demaniale nn. 07 e 08 del 04/05/2015, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Concessione Demaniale n. 7/15:

Punto 1 40°26,018' N ; 17°13,483' E

Punto 2 40°25,861' N ; 17°13,656' E

Punto 3 40°25,816' N ; 17°13,586' E

Punto 4 40°25,973' N ; 17°13,413' E

Concessione Demaniale n. 8/15:

Punto 1 40°26,078' N ; 17°13,575' E

Punto 2 40°25,983' N ; 17°13,680' E

Punto 3 40°25,937' N ; 17°13,610' E

Punto 4 40°26,032' N ; 17°13,505' E

Con nota acquisita al prot. di questo Servizio n. AOO152/3197 del 26/06/2017 il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO ha rimesso la relazione descrittiva dell'area e dell'attività in questione incluse le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, relativi a parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004; ad integrazione, la stessa Azienda Sanitaria ha trasmesso l'atto emanato dal Comune di Taranto, acquisito agli atti di questo Servizio con prot. AOO152/3989 del 09/10/2019, recante l'estensione delle specie allevabili nelle Concessioni Demaniali Marittime n. 07 e 08 rilasciate nel 2015, ai molluschi bivalvi della specie "Ostrica";

Per quanto sopra, si propone di:

- di approvare la classificazione preliminare degli specchi acquei riportati nell'allegato 1 del presente atto;

- di dare mandato ad ARPA Puglia, quale ente capofila del progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (di seguito IZSPB), di predisporre ed avviare quanto necessario al fine di addivenire alla classificazione definitiva delle aree classificate destinate alla molluschicoltura entro il 2021;
- di stabilire che le AASSLL, in esecuzione del Piano Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, proseguano le attività di monitoraggio delle aree destinate alla molluschicoltura;
- stabilire che le successive indicazioni operative al presente provvedimento, saranno adottate con atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e Dello Sport per Tutti

Inoltre visti:

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale n. 67/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la legge regionale n. 68/2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un capitolo di spesa e la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:

CRA	61.04
------------	--------------

Bilancio: autonomo

PARTE SPESA

Spesa: ricorrente

Codice UE: 08

1. Istituzione nuovo capitolo di spesa:

CAPITOLO DI SPESA	DECLARATORIA	MISS. PROGR. TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI
CNI	Spese per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in attuazione della normativa comunitaria Regg. CE 853/04 e 854/04 - Trasferimento risorse ad amministrazioni locali.	13.1.1.	1.4.1.2

2. Variazione compensativa così come previsto nella tabella seguente:

Capitolo di spesa	DECURATORIA	MISS. PROGR. TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	Variazione competenza e cassa 2019	Variazione competenza 2020	Variazione competenza 2021
751016	<i>Spese per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in attuazione della direttiva CEE 91/942 D.lgs n. 530/92</i>	13.1.1	1.3.2.10	-700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00
CNI	<i>Spese per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in attuazione della normativa comunitaria Regg. CE 853/04 e 854/04 - Trasferimento risorse ad amministrazioni locali.</i>	13.1.1.	1.4.1.2.	+700.000,00	+700.000,00	+ 700.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843.

Le spese rinvenienti dal presente provvedimento quantificate in € 70.000,00 per l'esercizio 2019. € 700.000,00 per l'esercizio 2020 e € 700.000,00 per l'esercizio 2021, trovano copertura sullo stanziamento del cap. U075017

All'impegno delle somme si procederà con successivo atto del Dirigente della Sezione competente.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma dall'art. 4, comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente della Giunta proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare degli specchi acquei riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto
- di dare mandato ad ARPA Puglia, quale ente capofila del progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di predisporre ed avviare quanto necessario al fine di addivenire alla classificazione definitiva delle aree classificate destinate alla molluschicoltura entro il 2021;
- di stabilire che le AASSLL, in esecuzione del Piano Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza

Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, proseguano le attività di monitoraggio delle aree destinate alla molluschicoltura;

- stabilire che le successive indicazioni operative al presente provvedimento, saranno adottate con atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e Dello Sport per Tutti
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la trasmissione del presente atto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed alla Sezione Risorse Idriche, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "*copertura finanziaria*" del presente atto;
- Di dare atto che La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2062

Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Picicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce:

PREMESSO che:

- la Legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21 prevede per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, regolamento recante norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni, l'adozione da parte delle Amministrazioni competenti di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). I PEBA, così definiti, rappresentano gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia di fruibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico per tutti i cittadini;
- con la Legge 05 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 24 l'applicazione dei PEBA viene estesa agli spazi urbani, garantendo così la libertà di spostamento nel territorio alle persone con ridotta capacità motoria;
- i PEBA, così integrati, riguardano gli edifici pubblici esistenti o gli edifici privati di interesse pubblico e gli spazi urbani, consentendo la creazione di un sistema accessibile nel suo complesso.

CONSIDERATO che:

- gli Enti locali già adottano misure per il superamento delle barriere architettoniche, che molto spesso risultano mancanti di coordinamento, di partecipazione e di programmazione, caratteristiche che rappresentano il presupposto per la buona efficacia dell'azione amministrativa e che sono prerogative del PEBA;
- al fine di sostenere i Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche, la legge regionale n. 67/2018 all'art. 87 comma 1 prevede, nell'ambito della missione 8, programma 2, titolo 1 del bilancio autonomo, l'assegnazione di una dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e medesima dotazione, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021;
- il succitato articolo al comma 2 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1;
- in particolare, in merito all'ultimo punto, sono stati individuati i criteri per l'assegnazione dei soggetti beneficiari e le modalità per l'assegnazione delle risorse definiti nell'Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento, e parte integrante dello stesso;
- potranno richiedere il contributo tutti i comuni del territorio regionale che alla data di pubblicazione del presente provvedimento non abbiano già redatto il PEBA; detto contributo è pari a € 5.000,00 per i comuni con popolazione residente fino a 30.000 unità (Fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019), nel limite di € 100.000,00 per ciascuna annualità, e pari a € 10.000,00 per i comuni con popolazione residente oltre le 30.000 unità (Fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019), nel limite di € 100.000,00 per ciascuna annualità;
- le domande dovranno essere redatte secondo l'Allegato B al presente provvedimento e pervenire alla Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia all'indirizzo pec sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- per quanto attiene le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi, il 50% del contributo assegnato sarà erogato successivamente alla determina dirigenziale di concessione del finanziamento, e il saldo sarà erogato previa presentazione da parte dell'Ente interessato, del provvedimento comunale di affidamento

incarico per la redazione del PEBA. Il comune dovrà comunicare ed inviare suddetto provvedimento entro e non oltre 6 mesi dalla determina regionale di concessione del finanziamento e trasmettere il PEBA entro 6 mesi dall'avvio dell'incarico pena la revoca del contributo iniziale concesso.

Inoltre al fine di dotare i comuni di uno standard di riferimento sono state redatte le "Linee guida per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)" di cui all'Allegato C al presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto **si propone** alla Giunta regionale di:

- approvare i criteri di riparto e le modalità di assegnazione per l'individuazione dei comuni beneficiari del contributo, di cui all'Avviso Pubblico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare il modulo di domanda di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare le "Linee guida per la redazione e la revisione dei PEBA" e relative schede rilievo, di cui all'Allegato C al presente provvedimento;
- dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative per i successivi adempimenti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € **200.000,00**, trova copertura finanziaria nell'ambito della missione 8, programma 2, titolo 1 sul Capitolo di spesa n. **U0802009** del bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. 68/2018. Con successivo provvedimento, il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvede all'impegno della suddetta somma.

VISTA la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a);

l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente della Sezione, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di approvare i criteri di riparto e le modalità di assegnazione per la concessione del contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA) di cui alla L.R. n. 67/2018 come da Avviso Pubblico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il modulo di domanda di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'Allegato C, "Linee guida per la redazione e la revisione dei PEBA" e relative schede rilievo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche Abitative all'adozione di tutti i conseguenti atti ed adempimenti.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul portale Sistema Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ORIGINALE

ALLEGATO A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO**

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI
FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) – L. R. del 28/12/2018, n. 67 –
ART.87, comma 1 e 2.**



CIFRA: EDI/DEL/2019/...

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA. 1

**ALLEGATO A**

L'Avviso Pubblico è stato formulato al fine di assegnare contributi finanziari per la redazione dei PEBA da parte dei comuni pugliesi.

1. Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi i comuni del territorio regionale.

2. Contributo concesso

I soggetti di cui al punto 1 possono richiedere un finanziamento regionale per la redazione del PEBA, nel limite di:

- 5.000,00 € per i comuni fino a 30.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019) nel limite di € 100.000,00 per ciascuna annualità;
- 10.000,00 € per i comuni oltre 30.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019) nel limite di € 100.000,00 per ciascuna annualità.

3. Criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria

Al fine di elaborare la graduatoria dei comuni beneficiari del contributo della Regione Puglia per la redazione del PEBA, che rimarrà in vigore nel triennio 2019-2021, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Maggiore popolazione residente (fonte ISTAT 01/01/19)peso 30%;
- Cofinanziamento dell'Ente superiore al 20%.....peso 40%;
- Precedenza del tempo di invio della domanda (ricevuta pec di presa in carico)peso 30%.

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al comune con maggiore popolazione residente.

4. Criteri di esclusione

Verranno considerate irricevibili e, pertanto, escluse le domande presentate:

- da comuni non facenti parte del territorio regionale;
- attraverso modalità di presentazione difformi da quelle previste al successivo punto 5;
- successivamente al termine indicato al punto 5;
- da comuni aventi già redatto il PEBA alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare istanza su apposito modello regionale allegato al presente avviso (Allegato B) e trasmettere la relativa documentazione via posta certificata all'indirizzo pec sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURP dell'Avviso Pubblico, riportando in oggetto la dicitura "Domanda di contributo PEBA".

I requisiti di ammissibilità, nonché tutti i dati dichiarati nella domanda dovranno essere posseduti alla data di presentazione della stessa ed essere confermati al momento dell'ammissione a finanziamento.

La Regione Puglia predisporrà la graduatoria ordinata per priorità sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti in domanda.

6. Dotazione finanziaria e modalità di pagamento del contributo

CIFRA: EDI/DEL/2019/111.

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA. 2

Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso ammontano a € 200.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0802009 denominato CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ART. 87 L.R. N. 67/2018 (BILANCIO 2019) del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019.

Medesimo finanziamento è assegnato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 al quale si accederà per scorrimento della graduatoria determinata dal presente Avviso Pubblico.

7. Modalità di redazione del PEBA

Il PEBA dovrà essere redatto nel rispetto delle "Linee guida per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)", allegate alla deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del presente schema di Avviso Pubblico.

8. Erogazione del contributo e tempistiche di elaborazioni del PEBA

I contributi assegnati saranno concessi ed erogati nel rispetto della graduatoria dei beneficiari determinata sulla base dei criteri di cui al punto 3 e nel limite dei fondi disponibili. Detto contributo verrà pagato con le seguenti modalità:

- 50% di anticipo alla data di concessione del finanziamento;
- 50% a saldo a presentazione da parte del comune assegnatario della determina di affidamento dell'incarico di redazione del PEBA.

La documentazione sopra richiamata per il saldo del contributo, dovrà pervenire alla Sezione Politiche Abitative entro 6 mesi dalla data di concessione del finanziamento. Inoltre il Comune assegnatario si impegna a trasmettere il PEBA entro 6 mesi dall'avvio dell'incarico.

Qualora l'ente beneficiario non rispetti suddette tempistiche si provvederà a revocare il contributo concesso. Detti fondi verranno riassegnati mediante determina dirigenziale.

9. Informazioni Generali

Copia integrale del presente Allegato, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia: <http://www.regione.puglia.it/web/orca>.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Regione Puglia – Sezione Politiche Abitative – Via Gentile, 52 70126

Dirigente Responsabile: Ing. Luigia Brizzi

e-mail: sezione.politicheabitative@regione.puglia.it

PEC: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

Responsabile del procedimento: Ing. Doronzo Addolorata

Telefono: 0805402054

e-mail: a.doronzo@regione.puglia.it

Allegato:

- Allegato B: modello di domanda di richiesta contributo.



CIFRA: EDI/DEL/2019/214

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA. 3

ALLEGATO B**MODELLO DI DOMANDA**

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Politiche Abitative

sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: domanda per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Il/La sottoscritto/a
nato ila
residente nel Comune di (prov)
in via/corso/piazza, n.
in qualità di legale rappresentante, o suo delegato, del Comune
di.....
CF:.....
con sede legale nel Comune di(prov)
in via/corso/piazza, n.
Telefono:.....e-mail:.....
posta elettronica certificata:.....

preso atto della L.R. 67/2018 pubblicata sulla G.U. n. 165 del 31/12/2018, della deliberazione della Giunta Regionale del....., e dell'avviso pubblico ad essa allegato quale parte integrante, consapevole che in caso di dichiarazione mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste ai sensi di legge, l'Amministrazione regionale provvederà all'esclusione della domanda presentata dall'elenco dei beneficiari e alla revoca dei contributi eventualmente concessi,

CHIEDE

l'ammissione al Bando per "Contributi ai comuni per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). - Legge Regionale 67/2018, art. 87" e a tal fine

DICHIARA

- Che al 1° Gennaio 2019 la popolazione residente ammonta a.....(fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019);
- che il Comune contribuirà alla redazione del PEBA con un importo pari a €.....

CIFRA: EDI/DEL/2019/24

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.



Le dichiarazioni su riportate corrispondono al vero e che i requisiti di ammissibilità, premialità, precedenza a parità di punteggio sono posseduti alla data di presentazione della domanda.

Si impegna inoltre:

- a trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 6 mesi dalla concessione del finanziamento regionale l'atto amministrativo di affidamento di incarico di redazione del PEBA;
- a trasmettere entro 6 mesi dalla suddetta data il PEBA;
- A fornire nei tempi e nei modi previsti le informazioni che saranno eventualmente richieste dall'Ufficio regionale competente.

Individua come responsabile dell'attuazione degli interventi inseriti nella presente domanda a cui sono affidati i compiti descritti nell'avviso pubblico il

Luogo e data

Timbro e Firma leggibile

....., li



CIFRA: EDI/DEL/2019/24

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano i partecipanti al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 4" che il trattamento dei dati forniti con la presente domanda o comunque acquisiti a tal fine della Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative, è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di selezione degli interventi da ammettere a contribuzione pubblica ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e per eventuali elaborazioni statistiche.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione e la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dalla selezione stessa.

Ai partecipanti la selezione sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative.


Luogo e data

Timbro e Firma

....., li



Allegato C



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO**

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA).**



CIFRA: EDI/DEL/2019/24

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.

7

1. Premessa

Queste Linee Guida sono rivolte alle amministrazioni pubbliche, che, ai sensi di quanto previsto dalle leggi n. 41/1986, articolo 32 comma 21 e n. 104/1992, articolo 24, sono chiamate a garantire l'accessibilità e la visibilità dei luoghi di interesse pubblico e degli spazi urbani.

2. Introduzione

Per valutare la qualità della vita dei cittadini è fondamentale comprendere il grado di mobilità offerta dai contesti urbani. La fruibilità degli spazi pubblici in condizioni di autonomia e sicurezza dipende da molti fattori quali l'arredo urbano, gli spazi esterni, gli edifici di interesse pubblico, i quali sono sovente oggetto di manutenzione o ristrutturazione o adeguamento alle normative in essere. Non sempre però tali interventi manutentivi contemplano l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti, o comunque anche nei casi di interventi svolti ad hoc, gli stessi non vengono pensati in coordinamento con le condizioni a contorno, o comunque vengono eseguiti in assenza di una programmazione tale da rispondere adeguatamente alle esigenze prioritarie.

Un contesto sociale basato sulle pari opportunità non può ostacolare il comodo e sicuro accesso e utilizzo di parti o componenti di un edificio, nonché dei suoi spazi di pertinenza così come non può non fornire i giusti accorgimenti per consentire l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.

È su questi presupposti che nasce il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Il PEBA racchiude in sé diversi momenti che contemplano l'analisi della situazione dell'accessibilità a livello edilizio ed urbano, la progettazione e la programmazione con la definizione degli interventi prioritari.

Suddette fasi verranno meglio dettagliate nel corso del documento.

3. Riferimenti normativi

Di seguito i riferimenti normativi alle leggi vigenti in materia di barriere architettoniche e di PEBA:

- L. n. 118 del 30/03/1971 – art. 27 Barriere architettoniche e trasporti pubblici: *“Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia*

economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.”;

- L. n. 41 del 28/02/1986, art. 32
 - comma 20: *“Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, (abrogato e sostituito con il DPR 24/07/1996 n. 503) in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.”*
 - comma 21: *“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.”*
- DM n. 236 del 14/06/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L. n. 104 del 05/02/1992
 - art. 24, comma 9: *“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone.”*
 - Art. 26 comma 1: *“Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.”*
 - Art. 26 comma 2: *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate.... I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.”*

CIFRA: EDI/DEL/2019/24

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA. 9



- DPR n. 503 del 24/07/1996
 - art. 3: *“Nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.”*
 - art. 4: *“I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.”*
- L. n.18 del 03/03/2009 - *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*, attraverso la quale si promuove, tra le altre cose, la progettazione universale cioè la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o progettazioni specializzate.
- L.R. n. 67 del 28/12/2018 art. 87 comma 1 – *“Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.”*

4. Obiettivi

Il PEBA nasce con lo scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, nonché di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani pubblici dell’ambiente in cui vivono. A tal fine il PEBA una volta redatto deve poter essere oggetto di consultazione su larga scala per consentire il raggiungimento degli obiettivi proposti, oltre che poter essere aggiornabile nel tempo.

5. Struttura del PEBA

La struttura del PEBA, avente validità decennale, si sviluppa in due ambiti: Edilizio e Urbano. Nell’ambito edilizio occorre individuare gli edifici pubblici e privati di interesse pubblico del comune oggetto dell’intervento; l’Ente ha dunque facoltà di contattare i gestori pubblici o privati al fine di ottenere indicazioni circa il grado di accessibilità dell’edificio oggetto di indagine, riportando i dati ottenuti su apposita tavola.

CIFRA: EDI/DEL/2019/24.

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell’art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.



Nell'ambito urbano, oggetto di indagine sono gli spazi pubblici, quali strade, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, giardini ecc.; l'Ente verifica le condizioni di accessibilità e formula proposte per apportare migliorie.

6. Metodologia consigliata per la redazione del PEBA

Il PEBA deve essere strutturato in modo da:

- individuare le strutture pubbliche comunali e gli ostacoli presenti all'interno della mobilità urbana;
- censire le barriere architettoniche presenti;
- individuare le possibili opere di adeguamento;
- preventivare in modo sintetico e di massima il costo di realizzazione di tali opere;
- definire un cronoprogramma delle opere sulla base di determinate priorità.

Alla luce di ciò la redazione del PEBA risulta articolata in tre fasi:

- Analisi dello stato di fatto;
- Progettazione accessibile;
- Programmazione degli interventi.

6.1 Prima fase: Analisi dello stato di fatto

La prima fase si compone di due momenti fondamentali: l'indagine delle condizioni di accessibilità e visitabilità nei due ambiti di cui al punto 5 e la partecipazione estesa a cittadini, associazioni di carattere economico e sociale, associazioni rappresentative delle persone diversamente abili, nonché gestori di servizi pubblici.

Il lavoro di indagine consiste nel censimento degli edifici dell'Ente e degli spazi urbani con la compilazione di schede riportanti informazioni utili per la redazione del PEBA.

In Allegato 1 sono riportate schede tipo utili per il rilievo di edifici, in cui vengono analizzati i parcheggi, i punti di accesso, i servizi igienici e tutto quanto sia necessario per verificare accessibilità e visibilità dell'edificio. I dati desunti dalle schede devono essere riportati su un elaborato planimetrico, avendo cura di riportare il riferimento della scheda in corrispondenza dell'edificio. Sulla planimetria vanno riportati anche gli edifici privati di interesse pubblico.

In Allegato 2 sono riportate schede tipo utili per il rilievo di spazi urbani di competenza dell'Ente. Lo scopo è quello di prendere in esame parcheggi, percorsi, ostacoli e barriere utili a valutare l'accessibilità dello spazio urbano oggetto di indagine. Anche questa raccolta dati va riportata su apposito elaborato planimetrico, avendo cura di distinguere gli spazi pubblici da quelli privati di interesse pubblico, su cui riportare i principali sistemi di trasporto pubblico. Il PEBA così redatto deve armonizzarsi con i piani della Mobilità eventualmente esistenti.

Altro aspetto della prima fase è la partecipazione estesa a cittadini, associazioni di carattere economico e sociale, associazioni rappresentative delle persone diversamente abili nonché

CIFRA: EDI/DEL/2019/2.4

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.



gestori di servizi pubblici, fondamentale al fine di comprendere le reali condizioni di esercizio per una efficace redazione del PEBA.

Per i cittadini si può prevedere la compilazione di un questionario dal quale evincere la condizione esistente in merito alle barriere architettoniche nel quartiere di residenza.

La condivisione con le associazioni a tutela dei disabili è finalizzata al recepimento di suggerimenti utili alla progettazione tecnica. Può risultare utile anche prevedere corsi specifici diretti al team responsabile dal PEBA tenuti dalle associazioni per garantire ai tecnici che si occuperanno della progettazione, la possibilità di accrescere le proprie competenze in materie ad alto contenuto specialistico.

6.2 Seconda fase: Progettazione accessibile

La fase di progettazione viene attuata a valle della compilazione delle schede di rilievo con relative indicazioni dei componenti a norma. Il primo step è la redazione di una relazione illustrativa nella quale ad ogni ostacolo riscontrato nella fase di rilievo viene associata una o più soluzioni progettuali per l'eliminazione della barriera sulla base del relativo riferimento normativo del componente oggetto di esame, in coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti. Il risultato viene schematizzato in apposite tabelle e riportato nelle planimetrie di progetto. A ogni intervento va associata la stima dei costi necessari per l'eliminazione della barriera architettonica.

6.3 Terza fase: Programmazione degli interventi

Una volta individuati gli interventi, il PEBA diventa lo strumento in grado di consentire alle varie amministrazioni la programmazione sia economica che organizzativa dell'intera operazione di eliminazione delle barriere architettoniche. In questa fase si stabiliscono le priorità, definendo un programma pluriennale di attuazione costituito da schede in cui inserire le azioni da compiere anno per anno, ponendo particolare attenzione al coordinamento degli interventi, evitando che si realizzino in maniera occasionale. Nella definizione delle tempistiche occorre anche considerare se tali interventi sono già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, se trattasi di edificio o spazio di proprietà dell'Ente, o mediante interfacciamento con Ente privato, interventi di qualsiasi natura su edifici o spazi urbani.

7. Schede rilievo

Le schede di indagine dello stato di fatto, che qui si riportano a titolo puramente esemplificativo, si riferiscono all'ambito edilizio (Allegato 1) e all'ambito urbano (Allegato 2). Gli stessi allegati andranno poi completati e integrati nella fase di progettazione.

La documentazione così completata andrà ad essere oggetto di definizione delle priorità nell'ambito della programmazione.

CIFRA: EDI/DEL/2019/24

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.



ALLEGATO 1					
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N.
Nome edificio:			Amministrazione:		
Indirizzo:					
rilevatore:			data rilievo:		
Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 8.2.2			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il duperamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			



1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			



Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				



Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI				
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			



4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			



ALLEGATO 2					
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N.
Nome spazio esterno:			Amministrazione:		
Indirizzo:					
rilevatore:			data rilievo:		
Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE
1	PAVIMENTAZIONE				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			
2	DISLIVELLI				
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi)	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13			



Rif	AMBITO DI VERIFICA	Rif Normativo	SI	NO	NOTE
3	OSTACOLI				
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
4	PARCHEGGIO				
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2			
5	VARIE				
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1			



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2160

Scuola di formazione della Polizia Locale. Rapporto di collaborazione Regione Puglia-ARTI. Approvazione. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - Esercizio finanziario 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e antimafia Sociale, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011: *"Ordinamento della Polizia locale"* è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare;

Con Deliberazione n. 1701 del 26 settembre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione di un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, denominato *"Scuola regionale della Polizia locale"*;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 37/2011, la Scuola ha la finalità di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale;

Con Regolamento n. 19 del 18 dicembre 2018 sono stati stabiliti: a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22 della citata legge 37/2011;

Con Regolamento n. 14 del 12 giugno 2019 si è inoltre provveduto all'istituzione, organizzazione e formazione dell'albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale;

Il modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;

Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, già istituita con L.R. n. 1/2004; ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, ARTI è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia;

L'Agenzia ha maturato negli anni una grande esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale;

Al fine di assicurare immediata operatività alle attività della Scuola regionale della Polizia Locale si rende opportuno avviare una collaborazione fra la Regione Puglia e ARTI, mirante ad assicurare gli interventi di impianto dell'iniziativa;

Ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 37/2011, la Regione Puglia al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

Considerato che

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori*

delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

ARTI si è reso disponibile a collaborare con la Regione Puglia per l'avvio delle attività della Scuola Regionale di Polizia Locale e per il supporto finalizzato all'attuazione della l.r. n. 37/2011 mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, per realizzare un percorso condiviso che sia strettamente connesso alle esigenze operative della Scuola regionale della Polizia Locale;

l'intervento, ascrivibile a finalità istituzionali comuni alle parti, sarà realizzato attraverso la condivisione di ogni sua fase attuativa ed operativa;

Visto lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI per assicurare l'operatività della Scuola regionale della Polizia Locale, sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti sopra citati, garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Gli oneri rivenienti dal presente atto, per complessivi € 674.000,00 (seicesettantaquattromila/00) trovano copertura nel Bilancio corrente della Regione Puglia, previa apposita variazione di bilancio, nel seguente modo: € 400.000,00 sul cap. 1010020; € 250.000,00 sul cap. 1010031; € 4.000,00 sul cap. 1010015; € 10.000,00 sul cap. 1010040; € 10.000,00 sul cap. 1010045, come indicato nella sezione copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI, allegato al presente provvedimento, autorizzando il Dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso e all'adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.

Conseguentemente, si propone, inoltre, alla Giunta regionale di autorizzare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento.

Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, all'art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, può autorizzare le variazioni del bilancio di previsione.

VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*";

VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021;

L'operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 e ai commi da 819 a 843 dell'art. unico della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione prevede la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2019 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 95/2019.

BILANCIO AUTONOMO

PARTE SPESA

C.R.A. 42.06 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010020: Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01- Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01- Spese Correnti

MACROAGGREGATO 3 -Acquisto di beni e servizi

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.3.2.4

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa: - € 400.000,00

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010045: Spese per la realizzazione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. A, della legge regionale n. 37 del 14/11/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese Correnti

MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.3.2.99

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa € 10.000,00

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010015: Spese per il funzionamento della Commissione Tecnico-consultiva della polizia locale di cui all'art. 19 L.R. 37/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese Correnti

MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.3.2.2

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa **€ 4.000,00**

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010040: Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - Legge regionale n. 37 del 14/12/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese Correnti

MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.4.1.2

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa **€ 10.000,00**

Variazione in aumento:

CAPITOLO 1010031: Spese per interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 37 del 14/12/2011. Trasferimenti correnti alle Amministrazioni Pubbliche Locali

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.4.1.2

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa **€ 424.000,00**

L'operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 e ai commi da 819 a 843 dell'art. unico della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019).

Al successivo atto di impegno relativo agli oneri connessi al pagamento delle spese poste a carico della Regione, di cui al presente provvedimento, provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di condividere** e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. **di approvare** lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI per assicurare l'operatività della Scuola regionale della Polizia Locale, sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti in premessa citati, garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - e.f. 2019, come indicato nella Sezione Copertura finanziaria;
4. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Locali alla sottoscrizione dello stesso e all'adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.
5. **di prendere atto** e approvare quanto riportato nella sezione Copertura finanziaria;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ACCORDO DI COOPERAZIONE

PREMESSO CHE

- Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011: "*Ordinamento della Polizia Locale*" è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare;
- Con Deliberazione n. 1701 del 26 settembre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione di un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, denominato "*Scuola regionale della Polizia Locale*";
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 37/2011, la Scuola ha la finalità di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale;
- Con Regolamento n. 19 del 18 dicembre 2018 sono stati stabiliti: a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22 della citata legge 37/2011;
- Con Regolamento n. 14 del 12 giugno 2019 si è inoltre provveduto all'istituzione, organizzazione e formazione dell'albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale;
- Il modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, già istituita con L.R. n. 1/2004; ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, ARTI è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia;

- L'Agenzia ha maturato negli anni una grande esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale;
- Al fine di assicurare immediata operatività alle attività della Scuola regionale della Polizia Locale si rende opportuno avviare una collaborazione fra la Regione Puglia e ARTI, mirante ad assicurare gli interventi di impianto dell'iniziativa;
- Ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 37/2011, la Regione Puglia al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici,

ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- ARTI si è reso disponibile a collaborare con la Regione Puglia per l'avvio delle attività della Scuola Regionale di Polizia Locale e per il supporto finalizzato all'attuazione della l.r. n. 37/2011 mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, per realizzare un percorso condiviso che sia strettamente connesso alle esigenze operative della Scuola regionale della Polizia Locale;
- l'intervento, ascrivibile a finalità istituzionali comuni alle parti, sarà realizzato attraverso la condivisione di ogni sua fase attuativa ed operativa;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e delle spese vive;

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da....., in qualità di domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33

E

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata dal Presidente prof. Vito Albino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2**(Oggetto dell'Accordo di cooperazione)**

1. La Regione Puglia e ARTI concordano di cooperare per assicurare l'operatività della Scuola regionale della Polizia Locale e sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti citati nelle premesse. ARTI, inoltre, fornire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011.

Art. 3**(Impegni delle Parti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia
 - supervisiona il processo di attuazione dell'intervento;
 - ridefinisce, ove opportuno, le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall'intervento;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative;
 - assicura la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività formative, così come previsto dalle leggi e dai regolamenti citati nelle premesse.
 - b) ARTI:
 - assicura il supporto amministrativo-contabile l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011;
 - assicura la gestione complessiva degli interventi formativi;
 - mette a disposizione le proprie competenze e professionalità ricorrendo a personale interno ovvero avvalendosi di collaboratori e consulenti, per la corretta esecuzione delle attività;
 - predispone report tecnici e di rendicontazione dei costi delle attività affidate;
 - realizza quanto previsto dalla scheda progetto di cui al punto 8.2 del Regolamento regionale n. 19/2018, ivi compreso: la stipula degli incarichi dei docenti e degli eventuali tutor, la liquidazione dei relativi compensi ed il versamento delle ritenute di legge;

- su espressa indicazione della Regione, realizza specifici corsi di qualificazione e/o di aggiornamento riservato agli operatori di polizia locale;
- cura e conserva tutta la documentazione inerenti le attività formative affidate e si impegna a consegnarle, al termine delle singole attività, ai competenti uffici regionali.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi, e non si intenderà prorogato o rinnovato salvo diversa, concorde ed espressa volontà delle Parti.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

2. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

(Comitato di indirizzo)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito il Comitato di Indirizzo composto da:
 - o Per il Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza: dal Dirigente della Sezione Enti Locali, o suo delegato
 - o Per ARTI: dal Presidente o suo delegato e dal referente di progetto di cui al successivo articolo 12.
2. Il Comitato provvede a:
 - svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie per un importo pari a

euro 694.000,00 (euro seicentonovantaquattromila//00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
- a. anticipazione iniziale pari al 50% dell'importo complessivo pianificato alla sottoscrizione del presente atto;
 - b. anticipazione intermedia pari al 40% dell'importo complessivo pianificato a presentazione da parte di ARTI al Comitato di Indirizzo di relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute pari almeno all'80% della prima anticipazione ricevuta;
 - c. saldo pari al 10% dell'importo complessivo pianificato previa presentazione da parte di ARTI al Comitato di Indirizzo della relazione e rendicontazione finale.

ART. 8

(Controlli)

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ARTI dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell'intervento;
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento.
3. ARTI è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Articolo 10

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ARTI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni dell'Accordo, ovvero a seguito di violazione di leggi e regolamenti vigenti o in spregio alle regole di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ARTI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca ARTI è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ARTI tutti gli oneri relativi.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili a ARTI, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ARTI.

Art. 11

(Tracciabilità)

1. E' fatto obbligo ad ARTI di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

Art. 12

(Referenti)

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 13

(Clausola di riservatezza)

1. Le parti si obbligano a non divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati in qualsiasi modo o forma, direttamente o indirettamente, e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni relative a stati, fatti, persone cui verranno a conoscenza in esecuzione dell'Accordo.
2. Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di organizzazione dei corsi di formazione del personale della Polizia locale e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Art. 14**(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.*

REGIONE PUGLIA _____



AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE _____

Il presente Allegato si compone di n. 8 pagine.

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

(Dott. Nicola Lopane)

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)